

## **Statuto**

### del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica

Il Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero,

vista la cifra V dell'Atto di fondazione del 26 aprile 2002 per l'istituzione del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, di seguito FNS,

emana il presente statuto:

#### **I. Scopo**

##### **Articolo 1      Obiettivo**

<sup>1</sup> Il FNS promuove la ricerca scientifica in Svizzera.

<sup>2</sup> Esso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere problemi.

<sup>3</sup> Esso s'impegna in particolar modo nella promozione delle nuove leve scientifiche.

##### **Articolo 2      Principi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Il FNS assegna fondi di promozione basandosi principalmente su criteri di qualità scientifica. Tiene inoltre conto delle esigenze specifiche delle discipline scientifiche. Tali discipline sono in linea di principio equiparate. Il FNS opera in modo autonomo e trasparente e applica i principi delle pari opportunità.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Le risorse del FNS non possono essere impiegate a favore della ricerca direttamente volta a scopo di lucro o per costituire altri fondi.

<sup>3</sup> Il FNS può tuttavia versare contributi, in particolare quale membro di organizzazioni internazionali.

##### **Articolo 3<sup>3</sup>      Categorie di promozione**

<sup>1</sup> Il FNS si occupa della promozione di progetti e di carriere, realizza programmi nazionali e internazionali, partecipa a programmi nazionali e internazionali e a progetti di ricerca in rete<sup>4</sup> e sostiene le infrastrutture e la comunicazione scientifica. Può inoltre sostenere in particolare misure di valorizzazione della ricerca e iniziative che favoriscono il coordinamento di quest'ultima.

---

<sup>1</sup> Titolo modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>2</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>3</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>4</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>2</sup> Su mandato della Confederazione, realizza programmi, in particolare i programmi nazionali di ricerca e il programma dei poli di ricerca nazionali.

<sup>3</sup> Esso può assumere mandati di valutazione della Confederazione o di terzi, purché ciò non ostacoli lo svolgimento dei suoi compiti principali.

## **II. Mezzi finanziari**

### **Articolo 4      Capitale proprio**

<sup>1</sup> Il capitale proprio è costituito dal capitale della fondazione, dalle riserve e dal riporto degli utili e delle perdite.

<sup>2</sup> Il capitale della fondazione è costituito dall'importo complessivo di 330 000 franchi versato dai fondatori, da un contributo unico della Confederazione di un milione di franchi e dagli attivi dichiarati come tali.

### **Articolo 5      Mezzi d'esercizio**

I mezzi d'esercizio del FNS provengono dalle sue entrate, in particolare dai contributi della Confederazione, da sovvenzioni di terzi e da redditi patrimoniali. Le donazioni di terzi e i redditi patrimoniali possono anche essere utilizzati per la costituzione di capitale proprio.

### **Articolo 6      Impiego dei mezzi finanziari**

<sup>1</sup> Le entrate e le spese del FNS sono presentate in un preventivo annuale.

<sup>2</sup> I mezzi d'esercizio destinati alla promozione della ricerca sono presentati in un piano di promozione.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> I mezzi d'esercizio non utilizzati nel corso dell'anno possono essere impiegati per costituire accantonamenti e riserve o riportati come utili all'anno seguente. Nella costituzione di riserve vanno osservate le prescrizioni della Confederazione.

## **III. Organizzazione**

### **Articolo 7      Organi**

Gli organi del FNS sono:

- a. il Consiglio di fondazione;
- b. il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;
- c. il Consiglio nazionale della ricerca;
- d. le Commissioni di ricerca;
- e. il Segretariato;
- f. l'ufficio di revisione.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>6</sup> Introdotta con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

## **A. Consiglio di fondazione**

### **Articolo 8 Numero dei membri e composizione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione si compone di al massimo 45 membri.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> I membri rappresentano per la maggior parte organizzazioni scientifiche svizzere (art. 9). Sono le organizzazioni stesse a nominare i loro rappresentanti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina al massimo 8 membri degli ambienti economici e politici.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Fino al raggiungimento del numero massimo di membri, il Consiglio di fondazione può nominare in qualità di membri altri rappresentanti di organizzazioni o altre persone legate al campo d'attività del FNS (cooptazione).<sup>9</sup>

### **Articolo 9<sup>10</sup> Organizzazioni scientifiche rappresentate**

<sup>1</sup> Le seguenti organizzazioni hanno diritto a una rappresentanza nel Consiglio di fondazione nella misura seguente:

- a. le università cantonali e i politecnici federali di Zurigo e Losanna: ciascuno con 1 seggio, per un totale di 12 seggi;
- b. le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche: in totale 8 seggi;
- c. le Accademie svizzere delle scienze: in totale 6 seggi.

<sup>2</sup> Nell'esercizio del diritto di cooptazione, il Consiglio di fondazione invita in particolare i seguenti istituti a proporre una rappresentanza per il Consiglio di fondazione:

- a. i centri di ricerca extrauniversitari senza scopo di lucro;
- b. gli istituti di ricerca del settore dei politecnici federali;
- c. il Consiglio dei politecnici federali;
- d. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- e. organizzazioni delle nuove leve scientifiche.

### **Articolo 9a<sup>11</sup> Rappresentanza dei sessi nel Consiglio di fondazione**

<sup>1</sup> Le organizzazioni scientifiche, il Consiglio federale e il Consiglio di fondazione garantiscono nell'ambito dei loro poteri di nomina che la rappresentanza di donne e uomini nel Consiglio di fondazione raggiunga almeno il 40 per cento per ciascun sesso.

<sup>2</sup> Le organizzazioni scientifiche di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b garantiscono congiuntamente che, sui 20 seggi di cui dispongono, almeno 8 seggi siano occupati da donne e almeno 8 da uomini.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle nomine sostitutive.

---

<sup>7</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>8</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>9</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>10</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>11</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

## **Articolo 9b<sup>12</sup> Esperti in materia di genere**

Se necessario, il Consiglio di fondazione può invitare alle sue sedute un esperto in materia di genere e farsi consigliare, in particolare in caso di elezioni.

## **Articolo 10 Durata del mandato**

<sup>1</sup> Il mandato del Consiglio di fondazione dura quattro anni e coincide con il periodo di legislatura della Confederazione.

<sup>2</sup> Per ogni nuovo mandato il Consiglio di fondazione procede al proprio rinnovo integrale.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Sono le stesse organizzazioni rappresentate a stabilire quante volte i loro rappresentanti possono essere rinominati. Le nomine sostitutive che si rendono necessarie durante il mandato valgono per la parte restante di questo periodo.<sup>14</sup>

## **Articolo 11 Presidenza**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione nomina al proprio interno il suo presidente e il suo vicepresidente.

<sup>2</sup> La durata del mandato del presidente è limitata a otto anni. Non è considerato un eventuale mandato quale membro del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

## **Articolo 12 Compiti**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo del FNS. Provvede a tutelare lo scopo della fondazione.

<sup>2</sup> Esso ha i seguenti compiti inalienabili:

- a. emana il regolamento per l'elezione del Consiglio nazionale della ricerca;
- b. definisce la posizione del FNS su questioni fondamentali di politica scientifica. A tale scopo si basa sulle raccomandazioni del Consiglio nazionale della ricerca e sulla loro valutazione da parte del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;
- c. approva, su proposta del Consiglio nazionale della ricerca, le basi della politica di promozione della ricerca del FNS e, in particolare, il programma pluriennale;
- d. nomina un ufficio di revisione indipendente;
- e. può modificare lo statuto e chiedere la modifica dell'Atto di fondazione, nel quadro delle basi legali e fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- f. approva il rapporto annuale e i conti annuali;
- g. decide l'aumento del capitale della fondazione;
- h. stabilisce l'indennizzo dei membri, del Comitato direttivo e della presidenza del Consiglio di fondazione, del Consiglio nazionale della ricerca, delle Commissioni di ricerca e degli organismi specializzati istituiti dal Consiglio nazionale della ricerca;
- i. esercita l'alta vigilanza sull'attività degli organi del FNS e incarica il suo Comitato direttivo di presentargli rapporti periodici in materia.

---

<sup>12</sup> Introdotta con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>13</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>14</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

## **Articolo 13      Sedute, decisioni, ricusazione<sup>15</sup>**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. In caso d'urgenza il presidente può indire altre sedute.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Prende le sue decisioni a maggioranza semplice. La modifica dell'Atto di fondazione o dello statuto richiede la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

<sup>3</sup> Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

<sup>4</sup> In caso d'impedimento il presidente è rappresentato dal vicepresidente.

<sup>5</sup> Se l'urgenza della situazione lo richiede e se nessun membro chiede una deliberazione orale, possono essere prese decisioni mediante circolazione degli atti. Sono fatte salve le decisioni concernenti modifiche dell'Atto di fondazione o dello statuto.<sup>16</sup>

<sup>6</sup> Le decisioni prese mediante circolazione degli atti richiedono l'approvazione della maggioranza di tutti i membri del Consiglio di fondazione.<sup>17</sup>

<sup>7</sup> In caso di conflitti d'interesse personali, i membri del Consiglio di fondazione devono ricusarsi.<sup>18</sup>

## **B. Comitato direttivo del Consiglio di fondazione**

### **Articolo 14      Numero dei membri e composizione**

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione conta 15 membri.

<sup>2</sup> Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di fondazione ne fanno parte d'ufficio.

<sup>3</sup> Il Comitato direttivo si compone come segue:<sup>19</sup>

- a. 8 seggi occupati da membri del Consiglio di fondazione provenienti dalle università cantonali e dai politecnici federali di Zurigo e Losanna;
- b. 2 seggi occupati da membri del Consiglio di fondazione provenienti dalle scuole universitarie professionali e dalle alte scuole pedagogiche;
- c. 1 seggio occupato da un membro del Consiglio di fondazione proveniente dalle Accademie svizzere delle scienze;
- d. 1 seggio occupato da un membro del Consiglio di fondazione cooptato dal medesimo;
- e. 3 seggi occupati da membri del Consiglio di fondazione nominati dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> I membri del Consiglio di fondazione delle organizzazioni scientifiche di cui all'articolo 9 nominano i membri del Comitato direttivo secondo il capoverso 3 lettere a–d nell'ambito di un'elezione collettiva. I gruppi di rappresentanti di cui al capoverso 3 lettere a–d hanno il diritto di presentare una proposta.<sup>20</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale nomina i 3 membri del Comitato secondo il capoverso 3 lettera e.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Titolo modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>16</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>17</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>18</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>19</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>20</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>21</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

## **Articolo 14a<sup>22</sup> Rappresentanza dei sessi nel Comitato direttivo del Consiglio di fondazione**

<sup>1</sup> Le percentuali relative alla rappresentanza dei sessi di cui all'articolo 9a capoverso 1 si applicano anche al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Tali percentuali devono essere complessivamente rispettate per i 12 seggi di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettere a-d.

<sup>3</sup> Se propongono la candidatura di nuovi membri, i membri del Consiglio di fondazione tengono conto delle percentuali stabilite per la rappresentanza dei sessi.

<sup>4</sup> Se uno dei sessi non raggiunge la percentuale minima, il Consiglio di fondazione respinge le proposte e le rimanda per riesame ai membri del Consiglio di fondazione provenienti dalle organizzazioni scientifiche di cui all'articolo 9. Queste ultime presentano una nuova proposta rispettando le percentuali.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda i membri del Comitato direttivo nominati dal Consiglio federale, la percentuale minima per la rappresentanza dei sessi può variare in seguito a nomine legate alle funzioni.

## **Articolo 14b<sup>23</sup> Esperti in materia di genere**

L'articolo 9b si applica anche al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

## **Articolo 15 Durata dei mandati**

<sup>1</sup> Il mandato del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione dura quattro anni e coincide con quello del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> La durata del mandato dei suoi membri è limitata a otto anni. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

## **Articolo 16 Compiti**

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione si occupa di tutti gli affari della fondazione, purché non siano espressamente delegati a un altro organo.

<sup>2</sup> Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina i membri del Consiglio nazionale della ricerca e, fra di essi, la presidenza di quest'ultimo;
- b. nomina, d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale della ricerca, i membri della direzione del Segretariato, ne definisce i mansionari e ne stabilisce il salario;
- c. approva la convenzione sulle prestazioni conclusa con la Confederazione;
- d. su richiesta del Consiglio nazionale della ricerca, approva l'introduzione di nuovi strumenti di promozione;
- d<sup>bis</sup>. in base alle raccomandazioni del Consiglio nazionale della ricerca, discute la posizione del FNS su questioni fondamentali di politica scientifica e la definisce in caso d'urgenza;
- e. approva il regolamento di organizzazione del Consiglio nazionale della ricerca;
- f. decide a chi conferire il diritto di rappresentanza e di firma a nome del FNS;

---

<sup>22</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>23</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

- g. su richiesta del Consiglio nazionale della ricerca, approva un regolamento comune per le Commissioni di ricerca. D'intesa con le direzioni delle rispettive scuole universitarie, riconosce le singole Commissioni di ricerca e ne approva i regolamenti;
- h. approva il preventivo e, su richiesta del Consiglio nazionale della ricerca, il piano di promozione, e li sottopone entrambi per approvazione al Dipartimento federale competente;<sup>24</sup>
- i. presenta al Consiglio di fondazione e al Dipartimento federale competente un rapporto periodico sull'attività del FNS;<sup>25</sup>
- j. su richiesta del Consiglio nazionale della ricerca, si pronuncia sull'approvazione del regolamento sui sussidi e del regolamento sui sussidi overhead e ne chiede l'approvazione da parte del Consiglio federale;<sup>26</sup>
- k. fissa il limite superiore dei sussidi di promozione che possono essere concessi ai membri del Consiglio nazionale della ricerca e agli organismi specializzati che esso ha istituito;
- l. emana un regolamento del personale per i collaboratori del Segretariato;
- m. esercita una sorveglianza diretta sull'attività del Consiglio nazionale della ricerca e del Segretariato. Il servizio di revisione interna (art. 31) e il Comitato di conformità (art. 32) lo assistono nello svolgimento di questo compito;<sup>27</sup>
- n. su richiesta del Consiglio nazionale della ricerca, approva l'assunzione di mandati di valutazione.<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Esso può affidare al Consiglio nazionale della ricerca o al Segretariato il compito di assumere in modo autonomo altri incarichi.

<sup>4</sup> Esso può affidare al Consiglio nazionale della ricerca il compito di emanare disposizioni concernenti i singoli strumenti di promozione.<sup>29</sup>

## **Articolo 17      Sedute, decisioni, ricusazione<sup>30</sup>**

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno. Incontra regolarmente la presidenza del Consiglio nazionale della ricerca in occasione di discussioni comuni. Se necessario, il presidente può indire altre sedute o sottoporre affari alla decisione dei membri mediante circolazione degli atti.

<sup>2</sup> Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Le decisioni prese mediante circolazione degli atti richiedono l'approvazione della maggioranza di tutti i membri del Comitato direttivo.<sup>31</sup>

<sup>3</sup> Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

<sup>4</sup> In caso d'impedimento il presidente è rappresentato dal vicepresidente.

<sup>5</sup> In caso di conflitti d'interesse personali, i membri del Consiglio di fondazione devono ricusarsi.<sup>32</sup>

---

<sup>24</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>25</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>26</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>27</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>28</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>29</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>30</sup> Titolo modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>31</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>32</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

## **C. Consiglio nazionale della ricerca**

### **Articolo 18 Numero di membri e composizione**

<sup>1</sup> Il Consiglio nazionale della ricerca si compone di al massimo 100 membri.

<sup>2</sup> La sua composizione garantisce una rappresentanza equilibrata delle principali discipline scientifiche.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio nazionale della ricerca dispongono di un curriculum di prestigio internazionale nella ricerca scientifica e di eccellenti conoscenze del panorama della ricerca. Il loro interesse per temi scientifici e di politica scientifica si estende inoltre al di là del loro ambito specialistico.

### **Articolo 19 Durata del mandato**

<sup>1</sup> Il mandato del Consiglio nazionale della ricerca dura quattro anni.

<sup>2</sup> Per ogni nuovo mandato si tengono elezioni per il rinnovo integrale.

<sup>3</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio nazionale della ricerca è limitata a otto anni.

<sup>4</sup> In casi motivati il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione può autorizzare deroghe alla limitazione della durata del mandato.

<sup>5</sup> Il mandato termina in ogni caso con l'abbandono dell'attività scientifica principale e al raggiungimento del settantesimo anno d'età. La cessazione delle funzioni avviene in entrambi i casi al più tardi alla fine del mandato in corso.

### **Articolo 20 Attività di ricerca dei membri**

<sup>1</sup> I membri del Consiglio nazionale della ricerca proseguono la loro attività scientifica principale durante il loro mandato.

<sup>2</sup> Essi possono presentare domande di sussidio al FNS conformemente alle disposizioni vigenti. È fatto salvo l'articolo 23 capoverso 5.<sup>33</sup>

### **Articolo 21 Compiti**

<sup>1</sup> Il Consiglio nazionale della ricerca è l'organo scientifico del FNS. I suoi membri ne assumono i compiti condividendone la responsabilità.

<sup>2</sup> Esso ha i seguenti compiti:

- a. prima di procedere a nuove elezioni o a elezioni sostitutive presso il Consiglio nazionale della ricerca, definisce il profilo scientifico dei membri da nominare ed elabora, in base a una procedura di candidatura, una proposta di elezione all'attenzione del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione. Può proporre al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione l'elezione di nuovi membri fino al raggiungimento del numero massimo autorizzato;
- b. presenta al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione una proposta per l'elezione della sua presidenza;

---

<sup>33</sup> Introdotta con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.



- c. elabora, all'attenzione del Consiglio di fondazione o del suo Comitato direttivo, proposte relative alle basi della politica di promozione della ricerca del FNS, in particolare al programma pluriennale e alla convenzione sulle prestazioni conclusa con la Confederazione;
- d. propone al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione l'introduzione di nuovi strumenti di promozione o adegua gli strumenti esistenti alle nuove condizioni quadro;
- e. esegue una valutazione scientifica delle domande di sussidio sottoposte al FNS e decide il sostegno da accordare loro;
- f. sorveglia e segue i lavori di ricerca sostenuti dal FNS nonché l'attuazione dei loro risultati;
- g. approva i piani d'esecuzione da sottoporre per approvazione alle autorità federali nel quadro dei programmi nazionali di ricerca;<sup>34</sup>
- h. sorveglia i bandi di concorso per strumenti di promozione e approva le relative disposizioni d'esecuzione;
- i. elabora il regolamento sui sussidi e il regolamento sui sussidi overhead e li sottopone per approvazione al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;<sup>35</sup>
- i<sup>bis</sup>. emana le disposizioni d'esecuzione relative al regolamento sui sussidi, in particolare i regolamenti e le condizioni dei bandi di concorso per gli strumenti di promozione, nella misura in cui vi è autorizzato dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;<sup>36</sup>
- j. elabora un regolamento comune per le Commissioni di ricerca e lo sottopone per approvazione al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;
- k. esercita la sorveglianza sulle Commissioni di ricerca;
- l. elabora il piano di promozione annuale e lo sottopone per approvazione al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione;<sup>37</sup>
- m. propone al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione l'assunzione di mandati di valutazione;<sup>38</sup>
- n. garantisce che le sue decisioni siano conformi ai relativi regolamenti e ai principi della procedura di valutazione. Il Comitato di conformità (art. 32) lo assiste nello svolgimento di questo compito;<sup>39</sup>
- o. definisce le linee direttive in materia di comunicazione con il pubblico. Il Segretariato lo assiste nello svolgimento di questo compito.<sup>40</sup>

<sup>3</sup> Se lo statuto e il regolamento di organizzazione (art. 22 cpv. 2) non dispongono altrimenti, la presidenza (art. 23) assume i compiti attribuiti al Consiglio nazionale della ricerca.

## **Articolo 22      Organizzazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio nazionale della ricerca è diretto dalla presidenza (art. 23) e si compone di divisioni e comitati specializzati. Può istituire commissioni specializzate per ambiti specifici.

---

<sup>34</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>35</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>36</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>37</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>38</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>39</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>40</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>2</sup> Esso disciplina la propria organizzazione e l'obbligo di ricusarsi in caso di conflitti d'interesse<sup>41</sup> in un regolamento che sottopone per approvazione al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione. A tale scopo può delegare al suo presidente, nonché al Segretariato, altri compiti specifici.

<sup>3</sup> Previa consultazione con il Dipartimento federale competente, rappresentanti di unità competenti dell'Amministrazione federale possono sedere in qualità di osservatori, senza diritto di voto, nelle divisioni o negli organismi specializzati che si occupano di programmi commissionati dalla Confederazione.<sup>42</sup>

## **Articolo 23      Presidenza**

<sup>1</sup> La presidenza del Consiglio nazionale della ricerca si compone di un presidente e dei presidenti delle divisioni e dei comitati specializzati. Nomina al suo interno un supplente del presidente.

<sup>2</sup> Il mandato della presidenza coincide con quello del Consiglio nazionale della ricerca.

<sup>3</sup> Il regolamento di organizzazione può prevedere che la funzione di presidente sia esercitata a tempo pieno.

<sup>4</sup> La durata del mandato del presidente è limitata a otto anni. L'articolo 19 capoverso 3 non è applicabile.

<sup>5</sup> Il presidente non può presentare una domanda di sussidio al FNS durante il suo mandato. Il Consiglio di fondazione disciplina il sostegno per il proseguimento della sua attività di ricerca.<sup>43</sup>

<sup>6</sup> La presidenza coordina in particolare il lavoro delle divisioni e degli organismi specializzati ed esercita l'alta vigilanza sulle decisioni di promozione del FNS. Presenta al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione un rapporto periodico sull'attività del Consiglio nazionale della ricerca.

<sup>7</sup> Il Comitato di conformità (art. 32) la assiste nel controllo della qualità e della legittimità delle decisioni di promozione del FNS.

<sup>8</sup> Dopo averne discusso presso il Consiglio nazionale della ricerca, la presidenza approva le raccomandazioni emanate su questioni fondamentali di politica scientifica nonché le proposte relative alle basi della politica di promozione della ricerca del FNS.

## **D. Commissioni di ricerca**

### **Articolo 24      Riconoscimento**

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione può riconoscere Commissioni di ricerca delle scuole universitarie svizzere d'intesa con la direzione della scuola interessata.

<sup>2</sup> Quali organi del FNS, le Commissioni di ricerca garantiscono il collegamento tra la scuola universitaria interessata e il FNS.

### **Articolo 25      Compiti**

<sup>1</sup> I compiti e le competenze delle Commissioni di ricerca sono stabiliti in un regolamento comune.

<sup>2</sup> Può essere in particolare affidato loro il compito di assumere in modo autonomo incarichi relativi al settore della promozione delle nuove leve scientifiche.

---

<sup>41</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>42</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>43</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

## **Articolo 26      Rendiconto**

Le Commissioni di ricerca presentano un rendiconto periodico sulla loro attività al Consiglio nazionale della ricerca.

## **E. Segretariato**

### **Articolo 27      Compiti**

<sup>1</sup> Il Segretariato assiste e consiglia il Consiglio di fondazione e il suo Comitato direttivo, il Consiglio nazionale della ricerca, le Commissioni di ricerca e gli organismi specializzati istituiti dal Consiglio nazionale della ricerca nello svolgimento dei loro compiti ed espleta tutto il lavoro amministrativo del FNS.

<sup>2</sup> Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a. dirige il Segretariato del Consiglio di fondazione e del suo Comitato direttivo, del Consiglio nazionale della ricerca e degli organismi specializzati istituiti da quest'ultimo;
- b. prepara gli affari del Consiglio di fondazione, del suo Comitato direttivo e del Consiglio nazionale della ricerca e attua le loro decisioni. In particolare è responsabile, nei confronti del Consiglio nazionale della ricerca, della preparazione dei documenti di pianificazione di politica della ricerca;
- c. gestisce tutte le attività di promozione del FNS, assiste il Consiglio nazionale della ricerca e gli organismi specializzati istituiti da quest'ultimo nelle loro valutazioni scientifiche, prepara le loro decisioni e provvede alla loro esecuzione. Il Comitato di conformità (art. 32) lo assiste nel controllo della qualità e della legittimità delle decisioni di promozione del FNS;
- d. provvede a valorizzare le attività di promozione del FNS e a garantire una comunicazione efficace con il pubblico. Tale comunicazione è definita d'intesa con il Consiglio nazionale della ricerca;<sup>44</sup>
- e. garantisce contatti regolari con le organizzazioni di promozione della ricerca e le istituzioni di politica della ricerca in Svizzera e all'estero e pianifica, d'intesa con il Consiglio nazionale della ricerca, la rappresentanza del FNS nei relativi organismi;<sup>45</sup>
- f. presenta al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione un rapporto periodico sulla propria attività;
- g. gestisce le donazioni dei privati a favore del FNS ed è autorizzato a prendere tutte le decisioni in merito e a eseguire le operazioni necessarie, in particolare la vendita di immobili o di titoli;<sup>46</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>47</sup>

<sup>4</sup> Il Segretariato assume i compiti amministrativi sotto la propria responsabilità, nel quadro del bilancio approvato dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

<sup>5</sup> Esso può, di propria iniziativa, sottoporre al Consiglio di fondazione, al suo Comitato direttivo e al Consiglio nazionale della ricerca progetti che rientrano nel loro ambito di competenza e proporre misure.

---

<sup>44</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione 27 marzo 2015.

<sup>45</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>46</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

<sup>47</sup> Abrogato con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

## **Articolo 28      Direzione**

<sup>1</sup> La direzione del Segretariato si compone di un direttore, un direttore aggiunto e un vicedirettore.

<sup>2</sup> Essa provvede a organizzare opportunamente il Segretariato, istituisce strumenti di direzione e di gestione efficaci e assicura gli strumenti e le prestazioni necessari per una buona gestione amministrativa. Il servizio di revisione interna (art. 31) la assiste nello svolgimento di questo compito.<sup>48</sup>

## **Articolo 29      Sorveglianza**

Il Segretariato è sottoposto alla sorveglianza del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

## **IV. Revisione e conformità<sup>49</sup>**

### **Articolo 30      Revisione esterna**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione controlla la contabilità e i conti annuali del FNS per quanto riguarda la loro conformità con le basi legali e lo statuto.

### **Articolo 31      Revisione interna**

<sup>1</sup> Un servizio di revisione interna assiste il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione e la direzione nell'esercizio della loro funzione di sorveglianza e di direzione.

<sup>2</sup> Il servizio di revisione interna è sottoposto al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in un regolamento emanato dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione d'intesa con la direzione.

### **Articolo 32<sup>50</sup>      Conformità**

<sup>1</sup> Il Comitato di conformità assiste il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza dell'attività scientifica del FNS. Assiste inoltre il Consiglio nazionale della ricerca, la presidenza del Consiglio nazionale della ricerca e il Segretariato nel controllo della qualità e della legittimità delle decisioni di promozione del FNS.

<sup>2</sup> Esso è nominato dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in un regolamento emanato dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione d'intesa con la presidenza del Consiglio nazionale della ricerca.

### **Articolo 32a<sup>51</sup>      Pubblicazione**

Lo statuto del FNS è pubblicato sul suo sito Internet ([www.snf.ch/it](http://www.snf.ch/it)) e sotto forma di rinvio nella Raccolta ufficiale del diritto federale.

---

<sup>48</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>49</sup> Titolo modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>50</sup> Versione secondo la decisione del Consiglio di fondazione del 30 marzo 2012.

<sup>51</sup> Introdotto con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

## **V. Disposizioni finali**

### **A. Abrogazione di altri atti normativi**

#### **Articolo 33 Abrogazione di altri atti normativi**

Il presente statuto sostituisce lo statuto del Fondo nazionale svizzero del 20 settembre 2002.

#### **Articolo 34 Adeguamento delle basi legali**

Gli adeguamenti delle basi legali e l'emanazione di nuove basi legali necessari in virtù del presente statuto devono essere effettuati dagli organismi competenti entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

### **Abis. Disposizioni transitorie della modifica del 27 marzo 2015**

#### **Articolo 34a<sup>52</sup>**

<sup>1</sup> La percentuale minima per la rappresentanza dei due sessi nel Consiglio di fondazione e nel Comitato direttivo del Consiglio di fondazione di cui all'articolo 9a capoverso 1 e all'articolo 14a durante il mandato 2016–2019 è pari al 30 per cento per ciascun sesso.

<sup>2</sup> Durante il mandato 2016–2019 le organizzazioni scientifiche di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b garantiscono che, sui 20 seggi di cui dispongono, almeno 6 siano occupati da donne e almeno 6 da uomini.

### **B. Entrata in vigore**

#### **Articolo 35 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente statuto sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Lo statuto approvato entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Berna, 30 marzo 2007

Il Consiglio di fondazione:

Dott. Fritz Schiesser  
Presidente

Prof. dott.ssa Anne-Claude Berthoud  
Vicepresidente

Lo statuto riveduto è stato approvato dal Consiglio federale svizzero il 4 luglio 2007.

---

<sup>52</sup> Introdotta con decisione del Consiglio di fondazione del 27 marzo 2015.

Berna, 30 marzo 2012

Il Consiglio di fondazione:

Avv. Gabriele Gendotti  
Presidente

Prof. dott.ssa Anne-Claude Berthoud  
Vicepresidente

Le modifiche dello statuto del 30 marzo 2012 sono state approvate dal Consiglio federale svizzero il 27 giugno 2012. Sono in vigore dal 1° luglio 2012.

Berna, 27 marzo 2015

Il Consiglio di fondazione:

Avv. Gabriele Gendotti  
Presidente

Prof. dott.ssa Felicitas Pauss  
Vicepresidente

Le modifiche dello statuto del 27 marzo 2015 sono state approvate dal Consiglio federale svizzero il 27 maggio 2015. Sono in vigore dal 1° ottobre 2015.